

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31281 Anno 2026
Presidente: ROMANO MICHELE
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udiienza: 24/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Castellaro Fulvio nato a Torino il 26/07/1970

avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte d'appello di Torino

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;

Lette le conclusioni depositate in data 9.2.2026 dal Sostituto Procuratore generale
Fabrizio Vanorio;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, ha confermato la sentenza del 22 maggio 2024 del Tribunale di Torino che, all'esito di giudizio ordinario: a) aveva dichiarato Fulvio Castellaro, nella qualità di amministratore delegato e, in successione, di Presidente del CDA della società Mucca Pazza Torino s.r.l., dichiarata fallita in data 12 aprile 2019, responsabile dei fatti di bancarotta fraudolenta documentale e di causazione del dissesto mediante operazioni dolose ascrittigli rispettivamente ai capi 2) e 3); b) riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, aveva condannato il medesimo alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; c) aveva dichiarato l'imputato

inabilitato a esercitare un'impresa commerciale e incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni due.

2. Contro la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del proprio difensore, Avv. Rocco Femia, articolando quattro motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo lamenta erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 216, primo comma, n. 2, l. fall., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta disponibilità, in capo al ricorrente, delle scritture contabili non consegnate al curatore.

Deduce che: a) la sentenza impugnata aveva rigettato il motivo difensivo secondo cui la contabilità della società era stata trattenuta dalla commercialista come documentato da *email*; b) la motivazione era contraddittoria laddove assumeva infondata l'allegazione, pur ammettendo che la commercialista non aveva restituito la documentazione; c) era illogica laddove aveva reputato implausibile l'allegazione stessa per il fatto che il ricorrente non avesse reagito a ciò con una denuncia.

2.2. Con il secondo motivo prospetta erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 216, primo comma, n. 2, l. fall., e 43 cod. pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo specifico richiesto per la piena integrazione del delitto di distruzione e/o di occultamento delle scritture contabili. Deduce che: a) la motivazione, dovendo replicare al motivo di appello secondo cui lo scopo della sottrazione delle scritture non poteva essere quello di celare il debito fiscale che era ricostruibile dai documenti dell'Agenzia delle Entrate, aveva prospettato che, comunque, il dolo specifico fosse ravvisabile nell'impedire al curatore di ricostruire gli assetti patrimoniali e nell'occultamento delle risorse provenienti dall'evasione; b) la motivazione era per la prima parte apparente e per la seconda incoerente al fatto che non constava la disponibilità di risorse da occultare.

2.3. Con il terzo motivo si duole dell'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 216, 223, secondo comma, n. 2, l. fall. e 43 cod. pen., nonché della mancanza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo di bancarotta per operazioni dolose. Deduce che la sentenza non aveva accertato la volontarietà degli inadempimenti fiscali, contraddetta dalle iniziative di dilazione.

2.4. Con il quarto motivo censura l'erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 20-*bis*, 133 cod. pen. e 53, 56-*bis*, 58, 59 legge 689 del 1981 e 545-*bis*, cod. proc. pen. nonché la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la

sostituzione della pena della reclusione con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo. Deduce che: a) a prescindere dalle apparenti riserve implicite, era ammissibile la richiesta di sostituzione avanzata in appello; b) la motivazione aveva basato il rigetto apoditticamente sulla esistenza di precedenti risalenti e i cui effetti erano estinti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. È fondato il quarto motivo, mentre devono essere rigettati gli altri.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Nel quadro che registrava pacificamente il fatto che l'imputato non aveva consegnato le scritture al curatore, la sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse fondata l'allegazione difensiva secondo cui la mancata consegna in oggetto fosse dipesa dalla mancata restituzione delle medesime scritture da parte della commercialista Borsa, in quanto nemmeno constava che il ricorrente ne avesse fatto richiesta e, tantomeno, avesse inoltrato una richiesta "rinforzata" da una diffida. Motivazione, questa, di cui la difesa contesta la contraddittorietà e la illogicità nei termini sopra sintetizzati.

2.2. Secondo consolidati indirizzi della giurisprudenza di legittimità, tra i doveri dell'amministratore di società, il cui inadempimento è penalmente sanzionato a norma dell'art. 223 l. fall., rientra anche il diretto e personale obbligo di diritto di tenere e conservare le scritture. Premessa sostanziale, questa, che, sul piano della dimostrazione processuale, fonda l'assunto secondo cui, in materia di bancarotta documentale specifica, la pubblica accusa ha regolarmente assolto al proprio onere probatorio una volta che abbia dimostrato il mancato rinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui il ricorrente svolgeva pacificamente le funzioni di amministratore (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 55740 del 25/09/2017 , Rv. 271839 – 01, in motivazione). Di rimando, ricade nell'onere dell'amministratore dimostrare le sorti della contabilità e gli eventi che ne abbiano, in ipotesi, impedito la consegna all'amministratore. In applicazione di siffatta premessa, ad esempio, è stato affermato che «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante» (Sez. 5, Sentenza n. 55740 del 25/09/2017 , Rv. 271839 – 01. Cfr. anche Sez. 5, 07/07/2023, n. 42856, n.m.).

2.3. Nel caso di specie, avendo l'accusa assolto il proprio onere dimostrando la mancata consegna delle scritture al curatore, la sentenza impugnata ha

coerentemente osservato che la difesa non aveva assolto il suo. Ciò in quanto lo scambio di *email*, ove pure idoneo a significare che la commercialista non aveva restituito la contabilità all'atto di conclusione dello scambio stesso, non valeva però a dimostrare che: a) la restituzione non fosse avvenuta successivamente, in quanto nemmeno constava un rifiuto alla riconsegna da parte della professionista; b) la restituzione fosse impedita dal rifiuto, posto che non constava che l'imputato avesse svolto gli adempimenti necessari, a cominciare da una formale diffida, per vincere una eventuale resistenza (nemmeno dimostrata) della professionista alla restituzione delle scritture. In altri termini, l'allegazione difensiva non era idonea a provare un oggettivo impedimento alla restituzione delle scritture che costituiva oggetto dell'onere probatorio difensivo. D'altro canto, che le circostanze allegate non assumessero il significato liberatorio prospettato dalla difesa era concretamente specificato già dalla sentenza del Tribunale che aveva rimarcato come tra le poche scritture consegnate dal Castellaro fossero compresi «proprio i libri contabili relativi all'annualità 2015, della redazione del cui bilancio, in base allo scambio di email, poc'anzi menzionato, la medesima Paola Valentina Borsa era stata incaricata».

Le conclusioni della sentenza impugnata sono poi rinforzate dal rilievo che l'allegazione difensiva nemmeno ipoteticamente fornisce reale spiegazione della carenza delle scritture successive a quelle che, in tesi, erano state trattenute dalla professionista. In particolare, gli eventi che rendano difficoltosa la (conservazione o ricostruzione della) continuità contabile non valgono ad esonerare alcuno dalla prosecuzione della tenuta della contabilità, mediante la sollecitazione degli adempimenti tecnici previsti dalla specifica disciplina professionale.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. La sentenza di appello, sul tema specifico oggetto di censura, ha argomentato che la sparizione delle scritture era volta a celare, oltre al contenuto del debito erariale, anche «la gestione economica, a cominciare dalla destinazione delle ben cospicue somme sottratte all'Erario a seguito della vistosa evasione e di cui, viceversa, non era stato possibile ricostruire l'impiego fatto». Motivazione rispetto alla quale il ricorso ha dedotto, come sopra meglio dettagliato, i vizi di apparenza ed incoerenza.

3.2. Discende pacificamente dalla richiamata confezione letterale dell'art. 216, primo comma, n. 2), prima ipotesi, I. fall. (che contempla il fatto dell'imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili »), l'affermazione che la bancarotta fraudolenta documentale specifica, distinta come sopra da quella «generale»

prevista dalla seconda ipotesi, richiede il dolo specifico di profitto o di danno (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 29/01/2025, n. 13296 n.m.; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179 – 01). Il dolo specifico, quindi, rileva qui quale elemento costitutivo che assume, altresì, rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarotta documentale semplice di cui all'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).

Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmente suscettibile di prova indiretta.

È stato così affermato, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, che lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5 - , n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01. Cfr. anche Sez. 5, Sentenza, 20/03/2025, n. 15987).

Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'*animus nocendi* di recare pregiudizio ai creditori o dall'*animus lucrandi*, consistente nel procurare a sé o altri ingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente, può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell'amministratore ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, 05/10/2022, n. 47762, n.m. in motivazione). Nel medesimo senso possono apprezzarsi le complementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenuta strumentalmente irregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l'avvenuto occultamento; b) correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informative e apertura della procedura fallimentare in cui le stesse erano destinate ad assumere funzione di tutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra le informazioni sottratte e specifiche situazioni patrimoniali sensibili. Indici, questi, la cui valenza probatoria deve essere vagliata nella loro idoneità in concreto a dimostrare il profilo teleologico dell'azione materiale incriminata.

3.3. Entro la cornice così definita, la motivazione delle sentenze conformi offre idonea indicazione sul tema in oggetto.

3.3.1. Il motivo è in sé meramente assertivo, posto che nemmeno si mostra priva di pregio l'argomentazione della Corte territoriale secondo cui scopo della

sottrazione era quello di celare l'effettivo impiego delle risorse finanziarie anche con riguardo all'impiego nei pagamenti, potendosi al riguardo ben prospettare condotte preferenziali.

3.3.2. L'argomento difensivo è, comunque, intrinsecamente privo di consistenza posto che la natura erariale dei principali crediti costitutivi del passivo fallimentare non vale ad escludere la valenza strumentale dell'occultamento delle scritture. E, invero, a parte la non necessariamente totale sovrapponibilità del debito erariale al passivo fallimentare, è dato considerare che: a) la carenza di scritture è potenzialmente funzionale alla stessa controvertibilità dell'accertamento fiscale; b) non esiste alcun automatismo per cui il fallimento sia immediato destinatario degli accertamenti fiscali nei tempi utili alla procedura concorsuale.

4. Il terzo motivo è infondato.

4.1. La sentenza impugnata ha affermato che il carattere continuativo degli omessi pagamenti fiscali evidenziasse di per sé la volontarietà della scelta. Il ricorso deduce che la Corte d'appello non aveva dato conto del significato delle dilazioni di pagamento che la società aveva via via richiesto.

4.2. È qui contestata la bancarotta per causazione del dissesto mediante operazioni dolose consistite nella sistematica omissione di versamenti fiscali.

4.2.1. Sotto il profilo oggettivo, secondo consolidato orientamento, in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, secondo comma, n. 2, l. fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 - 01).

4.2.2. Quanto all'elemento psicologico del reato, la giurisprudenza di legittimità, dopo avere affermato che la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione delle operazioni dolose si accompagna, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, Sentenza n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510 - 01), ha anche chiarito che, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, è necessaria la volontà e consapevolezza dell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa un pregiudizio patrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con gli interessi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltanto prevedibile (Sez. 5, Sentenza n. 15134 del 31/03/2026, Rv. 289874 - 01). È stato altresì precisato che «in ossequio ai

principi costituzionali, la prevedibilità dell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01)» (Sentenza n. 15134/2026 cit. in motivazione).

4.2.3. In ragione dei principi così riconosciuti, si è affermato che integra il delitto di bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, secondo comma, n. 2, l. fall.) il sistematico e consapevole inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una deliberata scelta gestionale di autofinanziamento illecito finalizzata alla prosecuzione dell'attività, allorché tale condotta determini o aggravi il dissesto. Ai fini dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di porre in essere un'operazione intrinsecamente pericolosa per l'equilibrio economico-finanziario della società e nella prevedibilità del dissesto che ne consegue, non occorrendo il dolo specifico di causare il fallimento (cfr. Sez. 5, n. 7277 del 06/02/2026, n.m.; Sez. 5, n. 5159 del 07/11/2025, rv. 289457-01).

4.3. La sentenza ha dato conto della ricorrenza dell'elemento psicologico qui in rilievo in osservanza delle coordinate ermeneutiche richiamate e con motivazione adeguata.

4.3.1. Ha, in particolare, argomentato il carattere volontario delle omissioni di versamento dalla loro stessa sistematicità a far data dall'annata 2011, aspetto che manifestava come la relativa prassi fosse stata eletta dalla società ad implicito canale di finanziamento in modo strategico e deliberato, tanto da assurgere a componente strutturale dell'andamento aziendale. Si tratta di motivazione che in sé assorbe l'allegazione in ordine al fatto che la società aveva richiesto ripetute dilazioni, già per il rilievo che non si verte al cospetto di vicenda occasionale rispetto alla quale le dilazioni valgano a significare un rimedio, manifestandosi invece come una modalità di accantonare il cumulo di debito fiscale di fatto postergato. Significato questo, ben colto nella motivazione della sentenza nella circostanza dal valore autoevidente che i versamenti rateizzati risultavano comunque mai effettuati («il Castellaro aveva cercato di allontanare nel tempo sia pagando in parte i debiti ma, soprattutto, accedendo a rateizzazioni del debito fiscale senza ottemperare agli obblighi assunti»).

4.3.2. Parimenti, la sentenza impugnata ha dato conto della prevedibilità dell'aggravamento del dissesto insito nell'accantonamento del debito fiscale in termini che, anche a fronte di piani di rateizzazione sistematicamente inadempiti, erano destinati a produrre già una insostenibilità del debito per capitale mentre

determinavano aggravati per interessi e sanzioni. Circostanza, invero, non specificamente contestata nemmeno nell'atto di appello dall'attuale ricorrente.

5. Il quarto motivo è fondato.

5.1. La sentenza impugnata, a fronte di specifico motivo di impugnazione volto a richiedere per la prima volta in sede di appello la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ha rigettato la richiesta offrendo una duplice motivazione.

Sotto un profilo preliminare, secondo la Corte territoriale, la richiesta era da reputarsi tardiva, atteso che: a) doveva essere formulata nel giudizio di primo grado che si era definito nel vigore della novella di cui al d. lgs. n. 150 del 2022 che ne consentiva la formulazione; b) l'ammissione tardiva avrebbe comportato l'antinomia di consentire l'applicazione in appello del lavoro di pubblica utilità sostitutivo che, ove applicato in primo grado, avrebbe impedito la stessa proposizione dell'appello per il disposto di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

Nel merito, poi, ha argomentato che «il Castellaro non merita affatto la sostituzione in relazione alla gravità del fatto contestato e dei suoi precedenti, oltre quello richiamato, anche per tentata estorsione e falsità in valori bollati».

Il ricorso ha censurato la motivazione nelle riferite articolazioni, nei termini che si sono già sintetizzati e che sono fondati nella misura di seguito esposta.

5.2. In via preliminare, la specifica questione in rilievo è se l'imputato possa avanzare per la prima volta in appello la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive (ed in particolare di lavoro di pubblica utilità sostitutivo) che non è stata avanzata in primo grado nonostante ciò fosse consentito in ragione della vigenza, già in quel grado, della disciplina introdotta dal d. lgs. n. 150 del 2022.

Il quesito deve ricevere risposta affermativa.

5.2.1. La questione non investe i casi in cui la possibilità della sostituzione sia intervenuta una volta che si sia esaurito il primo grado di giudizio. In tali casi, l'applicazione della *lex mitior*, avente natura sostanziale condizionata a tempestive richieste in rito, è espressamente consentita dalla disciplina transitoria posta dall'art. 95 della novella citata.

5.2.2. Con riguardo ai casi in cui, come in quello qui in esame, il giudizio di primo grado si sia consumato già nella vigenza della novella, si registrano contrapposti orientamenti.

5.2.2.1. Secondo un primo ordine di decisioni, anche dalla disciplina transitoria si deve trarre l'indicazione per cui la proposizione della richiesta in oggetto in grado di appello è condizionata proprio alla sopravvenienza della nuova disciplina nella pendenza di tale grado. È stato così affermato che, in tema di pene

sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, nel caso in cui il processo pendeva in primo grado al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è facultizzato a presentare richiesta di applicazione in grado di appello, ex art. 95 d.lgs. cit., solo con il motivo di impugnazione avverso la decisione che abbia rigettato l'istanza a suo tempo avanzata (Sez. 2, n. 39743 del 28/10/2025, rv. 288973-01; Sez. 2, n. 181 del 04/12/2025, dep. 2026, Rv. 289139 - 01; Sez. 3, n. 25862 del 07/02/2024, n.m.).

In tal senso, «la citata disposizione transitoria deve essere intesa, peraltro secondo il suo chiaro tenore letterale, nel senso che le disposizioni sopravvenute si applicano alternativamente o ai giudizi di primo grado o a quelli di appello che fossero pendenti al momento della entrata in vigore della normativa sopravvenuta; con ciò si vuole intendere che, quando, come nel caso in esame, il giudizio era pendente in primo grado quando erano già entrate in vigore le disposizioni più favorevoli, era indefettibile onere dell'imputato formulare istanza volta all'applicazione delle nuove sanzioni sostitutive, e, non essendo stata tale facoltà tempestivamente esercitata, la stessa non poteva essere "recuperata" nel successivo grado di appello; nel corso del giudizio di appello, tale richiesta da parte dell'interessato poteva essere presentata esclusivamente sotto le forme di un motivo di impugnazione volto a contestare la decisione emessa nel primo grado di giudizio e con la quale la richiesta di ammissione alle sanzioni sostitutive, a suo tempo formulata, fosse stata respinta (Sez. 3, n. 25862 del 7/2/2024, Ventrone, non massimata)» (Sez. 2, n. 39743 del 28/10/2025, in motivazione).

5.2.2.2. In senso opposto, è stato affermato che è legittimo presentare la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per la prima volta con l'atto d'appello, anche se non formulata in sede di conclusioni al giudice di primo grado. Il giudice d'appello deve valutare nel merito tale richiesta, senza essere vincolato alle sole questioni sollevate in primo grado (Sez. 6, n. 36077 del 14/10/2025). In applicazione specifica del medesimo principio, appunto, si è anche affermato che la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può essere proposta per la prima volta anche in appello, in quanto non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado (Sez. 5, n. 53750 del 21/09/2018, Rv. 274165 - 01; Sez. 1 - , n. 15293 del 08/04/2021, Rv. 281064 - 01).

5.2.3. Il Collegio ritiene di aderire al secondo orientamento per le ragioni di seguito illustrate.

5.2.3.1. Non si apprezza alcuna norma generale o specifica che condizioni la devoluzione in appello delle questioni alla loro proposizione in primo grado.

5.2.3.2. Una preclusione non sorge dalla disciplina in ordine all'applicazione delle pene sostitutive posto che, anzi, questa, all'art. 545-*bis* cod. proc. pen.,

contempla un paradigma procedurale non condizionato dall'istanza dell'imputato, bensì, ove occorrente, dall'interpello del giudice. Con la conseguenza che effetti preclusivi possono conseguire soltanto nel caso in cui, alla richiesta del giudice di primo grado in ordine alla volontà di accedere alla sostituzione, l'imputato abbia replicato con una risposta negativa, esternando un diniego che non è revocabile nei gradi successivi. Al di fuori di siffatta eventualità, nessuna preclusione si determina, con la conseguenza che la richiesta può essere presentata in appello.

5.2.3.3. Una conclusione contraria non deriva dalla disciplina transitoria posta dall'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022. La disposizione in oggetto non ha inteso circoscrivere la deducibilità della richiesta di sostituzione ai casi di sopravvenienza della relativa facoltà in appello, per escluderla nei casi in cui la possibilità fosse preesistente in primo grado. Ha inteso soltanto regolare appunto la distinta questione transitoria assicurando la deducibilità della questione in caso di sopravvenienza della disciplina facoltizzante tanto nel corso del giudizio di primo grado quanto in quello di appello.

5.2.3.4. L'art. 598-*bis*, comma 1-*bis* cod. proc. pen., invero, pur coerente alla ricostruzione proposta, si mostra disposizione neutra al riguardo in quanto risulta volta a regolare, a valle, le forme di introduzione della richiesta di sostituzione nei limiti della portata devolutiva della impugnazione («Fermo restando quanto previsto dall'articolo 597») che la norma richiama presupponendola, ma che non definisce.

5.2.4. Quanto osservato offre, altresì, l'indicazione per risolvere l'apparente antinomia denunciata nella possibilità di ammettere in appello la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo a fronte dell'effetto preclusivo dell'appello previsto dall'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. nei casi di applicazione del lavoro sostitutivo in primo grado. In altri termini, come osservato dalla Corte d'appello, l'ammissione della richiesta di lavoro sostitutivo per la prima volta in appello offrirebbe all'imputato la possibilità di eludere la preclusione indicata, fruendo insieme dell'appello e della facoltà di richiedere la sostituzione. L'antinomia, peraltro, non risulta intrinseca al sistema, ma sorge soltanto in ragione dello scostamento del comportamento del giudice di primo grado dal paradigma che esige il suo interpello dell'imputato sulla volontà di sostituzione.

5.3. Alla stregua delle esposte premesse, deve riconoscersi che la richiesta di sostituzione era ammissibile. La motivazione con cui la richiesta è stata rigettata si espone, poi, alle censure articolate dal ricorrente.

5.3.1. L'art. 58 della legge n. 689 del 1981, disciplinando la discrezionalità del giudice nella sostituzione delle pene, la colloca, in primo luogo, nell'area in cui non sia ordinata la sospensione condizionale della pena. Presupposto che si raccorda con la possibilità, pressoché "naturale" seppure non essenziale, che la

pena sostitutiva sia applicata al soggetto che della sospensione condizionale non è destinato a fruire anche in ragione di eventuali precedenti.

Quanto all'*an* della sostituzione, il primo comma dell'art. 58 cit. delinea tre direttrici in relazione alle quali deve muoversi lo scrutinio del Giudice di merito: a) la valutazione circa la maggiore idoneità rieducativa della pena sostitutiva rispetto a quella detentiva («può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato »); b) l'idoneità della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati («quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati»); c) l'insussistenza di fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato («La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato»).

5.3.2. In primo luogo, quindi, la sostituzione non deve essere riguardata nella prospettiva di una sua natura premiale, ma secondo quella della sua funzione rieducativa e preventiva.

5.3.3. Vero è piuttosto che rieducazione e prevenzione sono funzioni che la sostituzione deve mostrarsi idonea a realizzare congiuntamente. Deve al riguardo ribadirsi l'affermazione secondo cui «il presupposto per l'applicazione della pena sostitutiva breve è quello della valutazione della sussistenza o meno di fondati motivi che inducano a ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute perché la prospettiva della rieducazione non può prevalere sull'esigenza di neutralizzazione del pericolo di recidiva che necessita di essere soddisfatta anche durante l'esecuzione della pena» (Sez. 5, sentenza 11/07/2023, n.43622).

La valutazione deve, anzi, articolarsi lungo il crinale di comparazione di una miglior efficacia rieducativa della pena sostitutiva rispetto alla pena detentiva («...può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato »). Laddove, almeno in linea generale e salva diversa indicazione, la pena sostitutiva esibisce al riguardo un profilo preferenziale proprio in quanto di per sé naturalmente volta a preservare il tessuto di connessioni sociali. E, invero, quanto alle pene detentive brevi con cui le pene sostitutive devono essere poste a raffronto, è stato affermato che «(e)sse sono infatti troppo brevi perché possa essere «impostato e attuato un programma rieducativo realmente efficace in favore del condannato»; e al contempo sono «abbastanza lunghe per determinare gravi conseguenze a suo carico, per reati di bassa gravità, dal momento che l'ingresso in carcere provoca non soltanto una brusca lacerazione dei rapporti familiari, sociali e lavorativi sino a quel momento intrattenuti (con conseguente difficoltà di un loro ripristino una volta terminata l'esecuzione della pena), ma anche il contatto con persone condannate per reati

assai più gravi e, in generale, con subculture criminali che possono condurlo a maturare scelte di vita stabilmente orientate verso la commissione di nuovi reati» (Corte Costituzionale, sentenza n. 28 del 2022, punto 5.1. del Considerato in diritto).

La sussistenza di precedenti, che, secondo quanto accennato, costituisce ricorrenza pressoché fisiologica in una misura che rinviene il suo requisito negativo nella mancata concessione della sospensione condizionale, non è, peraltro, di per sé base automaticamente sufficiente per escludere la sostituzione. Al riguardo, è stato appunto affermato che «in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 4, Sentenza, 09/10/2025, n. 36961, rv. 288658-01).

5.3.4. Secondo l'espressa ed autonoma indicazione dell'art. 58 comma 1 cit., poi, ha carattere ostativo la sussistenza di «fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Si tratta di disposizione calibrata sulla motivata prognosi di inadempimenti capaci di frustrare la funzione della pena sostitutiva, mediante la sua inattuazione, sia sotto il profilo della rieducazione che sotto quello della prevenzione. La prognosi deve essere fondata sulla base constatativa offerta da elementi diagnostici che consentano di delineare una fondata previsione di futuro inadempimento delle prescrizioni, secondo la natura specifica delle stesse. Il che, ad esempio, laddove siano in rilievo anche pene sostitutive con contenuti detentivi, può richiedere il vaglio della previsione di una violazione del correlato regime anche mediante condotte di evasione.

5.3.5. Nello spettro valutativo così delineato i precedenti dell'imputato possono assumere rilievo sui diversi piani individuati, con riflessi parzialmente differenziati in relazione ai distinti profili illustrati.

In particolare, con riguardo al profilo della funzione rieducativa e preventiva può assumere incidenza eminente la constatazione della reiterazione di reati nonostante la concessione di benefici e percorsi alternativi a quelli detentivi ed, *a fortiori*, la commissione dei nuovi reati in violazione della disciplina dei benefici. Nella prognosi di inadempimento delle prescrizioni i precedenti sono destinati ad assumere significato tanto più pregnante in quanto siano indicativi di una propensione recidivante attuata anche mediante la violazione di regimi cautelari o alternativi alla detenzione.

Si tratta di valutazioni di cui il giudice di merito deve dare conto, ove pure sinteticamente, nella prospettiva di un sistema che, a seguito del d. lgs. 150/22

ha inteso imprimere una più pregnante ed effettiva valenza all'apparato delle pene sostitutive.

5.4. Alla stregua dei criteri così enunciati, la motivazione offerta dalla Corte di appello sul tema specifico si mostra carente e non adeguata.

5.4.1. La sentenza impugnata si è limitata a motivare che «nel caso in esame il Castellaro non merita affatto la sostituzione in relazione alla gravità del fatto contestato e dei suoi precedenti, oltre quello richiamato, anche per tentata estorsione e falsità in valori bollati».

5.4.2. L'affermazione in ordine alla valenza ostativa della gravità del fatto non si mostra quantomeno coordinata in modo logicamente esplicitato con il rilievo che la pena risulta determinata nei minimi edittali con riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti.

È stato al riguardo chiarito che «(i)n tema di sanzioni sostitutive, il giudice di primo grado, in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice di appello, chiamati a pronunciarsi ex art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. sia ai fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-*bis* cod. pen. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali» (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, rv. 286006-01).

5.4.3. Assertiva poi si mostra la preclusione ravvisata nella esistenza di precedenti di cui non è stata adeguatamente motivata la valenza ai fini di una prognosi negativa quanto ad osservanza della misura sostitutiva ovvero ai fini della migliore efficacia nella prospettiva della funzione rieducativa. Ciò in un quadro in cui risulta pretermessa la valutazione di risultanze almeno potenzialmente rilevanti quali: a) il carattere più o meno risalente dei precedenti; b) la concessione della sospensione condizionale della pena per la tentata estorsione; c) l'esito positivo dell'affidamento in prova in relazione alla condanna per precedente specifico. Si tratta, appunto, di aspetti che, potenzialmente rilevanti, risultano pretermessi nella motivazione della sentenza impugnata.

Il vizio al riguardo apprezzabile impone l'annullamento con rinvio. Nel conseguente giudizio, la Corte di appello dovrà attenersi ai criteri sopra enunciati, con libertà nell'esito.

6. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente al diniego della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 24/04/2026.

Il Consigliere estensore
Federico Maria Meriggi

Il Presidente
Michele Romano